SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3051

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1998

Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile, in materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il vigente articolo 413 del codice di procedura civile determina il giudice territorialmente competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato e all'uopo individua tre fori alternativamente concorrenti a scelta dell'attore, rappresentati il primo dal luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, il secondo dal luogo in cui si trova l'azienda ed il terzo dal luogo nel quale si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto.

In applicazione di tale disciplina gran parte delle vertenze riguardanti datori di lavoro di importanza nazionale veniva instaurata nel luogo in cui è ubicata la sede principale dell'azienda e, quindi, innanzi al pretore di Roma.

Recentemente, invece, sulla base di un'isolata pronuncia della suprema Corte di cassazione, il descritto costante orientamento giurisprudenziale è stato abbandonato ritenendosi che nelle controversie individuali di lavoro subordinato siano previsti soltanto due fori speciali ed esclusivi, tra di loro alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda, ove la controversia riguardi un lavoratore addetto alla sede principale, ovvero dal foro del luogo in cui si trova la dipendenza azienda-

le, nell'ipotesi del lavoratore addetto a tale dipendenza.

In sostanza la parte istante non sarebbe libera di optare per il foro dell'azienda o per quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla competenza del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato.

Indubbiamente il nuovo orientamento giurisprudenziale contribuirà a ridurre in misura notevole il rilevante carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari della capitale e che certo non giova alla sollecita definizione delle liti.

Per contro, venendo meno la concentrazione delle controversie presso un unico ufficio, non risulteranno favorite l'unità della giurisprudenza e la corretta soluzione delle questioni che più frequentemente si riproducono nelle cause di che trattasi. Inoltre, l'estensione del nuovo principio a liti pendenti da anni produce danni gravissimi agli interessati i quali dopo aver atteso a lungo la decisione della pretura di Roma, si vedono costretti a riassumere i giudizi nelle loro residenze e, quindi, ad attendere il soddisfacimento dei loro legittimi interessi per un ulteriore intollerabile lasso di tempo.

S'impone, pertanto, l'urgente ripristino dello *status quo ante* con un opportuno intervento legislativo che nessuna incidenza assume sull'erario.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la dipendenza aziendale presso la quale il lavoratore presta la sua opera o lavorava nel momento della fine del rapporto. È competente altresì il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell'azienda dalla quale il lavoratore dipende o dipendeva al momento della fine del rapporto».